

## 5.4 Allegato III alla circolare n. 24 del 1° gennaio 2009

Utilizzazione di convenzioni di doppia imposizione (CDI) da parte di investimenti collettivi a scopo di rimborso tramite la richiesta di rimborso; elenco dei paesi (stato 1.1.2014)

| Stato contraente     | Tipo di reddito        | Imposta alla fonte (%) | Sgravio fiscale (%)    | Formulari di richiesta<br>Osservazioni   | Forme d'investimento che beneficiano di CDI*   | Termine per la richiesta |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--------------------------|
| <b>Danimarca</b>     | Dividendi<br>Interessi | 27<br>--               | 12<br>--               | 06.002 e 06.002A <sup>1)</sup><br>--<br><sup>1)</sup> I moduli sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).  | - Fondo di investimento contrattuale (art. 25 LICol)<br>- Società di investimento a capitale variabile (art. 26 LICol)<br>- Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol) | Nessuna indicazione      |
| <b>Germania</b>      | Dividendi<br>Interessi | 25 <sup>1)</sup><br>-- | 10 <sup>1)</sup><br>-- | R-D 2 <sup>2)</sup><br>--<br><sup>1)</sup> L'aliquota dell'imposta tedesca sugli utili in capitale è maggiorata di un supplemento di solidarietà del 5,5 %. L'imposta sugli utili di capitale effettiva ammonta pertanto al 26,375 % e lo sgravio fiscale aumenta al 11,375 %.<br><sup>2)</sup> Il modulo è disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).      |  | 4 anni                   |
| <b>Francia</b>       | Dividendi<br>Interessi | 30<br>. <sup>2)</sup>  | 15<br>totale           | Moduli 5000/5001 <sup>1)</sup><br>Moduli 5000/5002 <sup>1)</sup><br><sup>1)</sup> I moduli sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).<br><sup>2)</sup> Salvo qualche eccezione, i redditi da investimenti di capitale a reddito fisso distribuiti all'estero da persone domiciliate o costituite in Francia sono soggetti alla deduzione obbligatoria. |  | 2 anni                   |
| <b>Gran Bretagna</b> | Dividendi<br>Interessi | --<br>20               | . <sup>1)</sup><br>20  | --<br>R-GB 12, R-GB b et R-GB c <sup>2)</sup><br><sup>1)</sup> I seguito alla revisione della convenzione, il diritto al rimborso del credito d'imposta sui dividendi britannici è stato, a partire del 6 aprile 2009 abrogato.<br><sup>2)</sup> I moduli sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).   |  | 6 anni                   |

|                 |                        |                        |          |   |  |                     |
|-----------------|------------------------|------------------------|----------|---|--|---------------------|
| <b>Olanda</b>   | Dividendi<br>Interessi | 15 <sup>1)</sup><br>-- | 0<br>--  | --<br>--<br><sup>1)</sup> A partire dal' 1.1.2007 l'imposta alla fonte olandese sui dividendi è stata ridotta in generale al 15 %. Questo tasso corrisponde all'imposta residua secondo la CDI, per cui non è previsto nessun altro rimborso.   |  | --                  |
| <b>Norvegia</b> | Dividendi<br>Interessi | 25<br>--               | 10<br>-- | Sotto forma di lettera <sup>1)</sup><br><sup>1)</sup> Informazioni dettagliate sul contenuto previsto per la richiesta sono disponibili sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).  |  | Nessuna indicazione |
| <b>Austria</b>  | Dividendi<br>Interessi | 25<br>. <sup>2)</sup>  | 10<br>-- | ZS-RD1 e ZS-RDA <sup>1)</sup><br><sup>1)</sup> I moduli sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).<br><sup>2)</sup> In Austria gli interessi corrisposti a persone domiciliate all'estero sono soggetti all'imposta se si tratta di interessi su crediti ipotecari. |  | 5 anni              |
| <b>Svezia</b>   | Dividendi<br>Interessi | 30<br>--               | 15<br>-- | SKV 3742 <sup>1)</sup><br><sup>1)</sup> Il modulo è disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).   |  | 5 anni              |
| <b>Spagna</b>   | Dividendi<br>Interessi | 21<br>21               | 6<br>21  | Formulario 210 <sup>1)</sup><br><sup>1)</sup> Il modulo è disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).   |  | 2 anni              |

\* Gli accordi di conciliazione con gli Stati elencati sopra con i quali è stata conclusa una CDI (ad eccezione della Danimarca) devono ancora essere adeguati in vista dell'entrata in vigore della LICol. In questo contesto si suppone che i regolamenti applicati in passato trovino applicazione anche in futuro, quanto meno per i fondi d'investimento contrattuali.

## Considerazioni generali

La richiesta deve essere presentata per ogni esercizio. Ogni domanda di rimborso deve indicare il **numero di dossier** e deve essere inoltrata direttamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione rimborso, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, corredata da un **rapporto di gestione/annuale** e da una copia del **formulario 201** ad essa relativo. Gli investimenti collettivi di capitale che non beneficiano della procedura di affidavit sono tenuti a presentare, al posto di una copia del modulo 201, un'attestazione corrispondente concernente le quote degli investitori svizzeri. **Sul formulario di richiesta il diritto di rimborso deve essere ridotto della quota di competenza degli investitori esteri.** Gli esemplari della domanda destinati alle autorità fiscali cantonali **non** devono essere compilati. Se per far valere lo sgravio fiscale vengono allestiti **elenchi dei redditi, attestazioni globali o giustificazioni di calcolo** separati, questi devono essere allegati in **numero sufficiente**, ossia una copia per ciascuna richiesta presentata. Per alcuni Stati occorre inoltre allegare alle domande di rimborso opportuni mezzi di prova (giustificativi). A questo proposito vi invitiamo a consultare le spiegazioni riportate sui formulari di richiesta.